

Statuto

(deliberato in data 29.9.2011)

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 113 e 116 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 è costituita la società per azioni denominata "FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA" o, in forma abbreviata, "FARCOM BRESCIA SPA".

Articolo 2 - Sede sociale

1. La Società ha sede legale in Brescia in via Achille Grandi n. 18.
2. Ogni decisione in ordine all'istituzione, lo spostamento e la soppressione di sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e di rappresentanza è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto la gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci e per le quali gli stessi abbiano provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione. L'attività comprende la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica.
2. La Società potrà inoltre gestire farmacie ed effettuare servizi farmaceutici anche a favore o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
3. La Società assicura l'informazione ai clienti sui servizi e sui prodotti posti sul mercato.
4. Con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico e nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge n. 77/1983, dal D. Lgs. n. 385/1993 e dal D. Lgs. n. 415/1996 e di ogni successiva disposizione in materia, la Società potrà altresì svolgere le seguenti attività:
 - l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso o affine al proprio, o comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia italiane che di diritto estero, sia quotate che non quotate;
 - il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate o enti partecipati;
 - l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma alle società partecipate o enti partecipati.
5. Sempre nei limiti fissati dalla Legge n. 77/1983, dal D. Lgs. n. 385/1993 e dal D. Lgs. n. 415/1996 e successive disposizioni in materia, la società potrà altresì compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ritenuta necessaria, opportuna ed utile per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.
6. Dall'oggetto sociale sono escluse le operazioni di raccolta di risparmio sotto qualsiasi forma.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di 13.410.000 Euro diviso e rappresentato da 1.341.000 azioni ordinarie del valore nominale di 10 (dieci) Euro cadauna, aventi tutte parità di diritti.
2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei soci. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale e/o ad altro titolo.
3. La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 6 - Azioni

1. Le azioni sono esclusivamente nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista importa di per sé solo adesione all'Atto costitutivo della società ed al presente Statuto.
3. Il domicilio dei soci, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro soci.
4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
5. Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge. La Società, al fine di promuovere l'azionariato diffuso, potrà deliberare aumenti di capitale sociale con riserva del 10% (dieci per cento) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2441 del Codice Civile a favore dei dipendenti della Società e degli Enti soci e di loro aziende speciali e società.
6. La Società non ha l'obbligo di emissione di titoli azionari.

Articolo 7 - Trasferimento di azioni e prelazione

1. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale dovrà previamente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.
4. I soci che intendono esercitare la prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle proposte di acquisto pervenute.
6. Trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.
7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
8. Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà degli Enti locali soci qualora il trasferimento avvenga fra gli Enti locali stessi, oppure tramite procedure di pubblica evidenza.

Articolo 8 - Obbligazioni

1. La Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria di cui al successivo art. 15, potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili nei limiti e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Articolo 9 - Patti e poteri speciali

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 4 n. 3 e 4 del D.P.R. n. 533 del 16/09/1996 sono vietati sino al 31/12/2007 (e comunque per non meno di 5 anni dalla data di acquisizione) atti di cessione di azioni, costituzioni di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita totale o parziale della proprietà della quota di partecipazione al capitale sociale, da parte di soci diversi dal Comune di Brescia e dai dipendenti della Società.

Decorso detto termine, i soci nei confronti dei quali opera tale divieto potranno effettuare atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita totale o parziale della loro quota di partecipazione solo a condizione che il Comune di Brescia esprima il proprio preventivo motivato gradimento.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 2 lettera b) del Decreto legge 31/05/1994 n. 332, come modificato dalla Legge 30/07/1994 n. 474, la validità di patti o accordi tra soci di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 18/02/1992 n. 149, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b) del precedente decreto legge 332/1994, è subordinata al gradimento espresso dal Comune di Brescia nel caso in cui in tali patti o accordi sia rappresentato più del 5% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione dell'accordo alla Società.

Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto. In caso di rifiuto di gradimento o inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in Assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 10, comma 4, della Legge n. 149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lettera c) del Decreto Legge 31/05/1994 n. 332, come modificato dalla Legge 30/07/1994 n. 474, al Comune di Brescia spetta il diritto di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, ai sensi dell'art. 2484 n. 6 del Codice Civile, di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda o di rami della stessa, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche dello Statuto che sopprimano o modifichino, oltre ai poteri del Comune di Brescia previsti dal presente comma, anche quelli di cui al comma precedente.

Articolo 10 - Recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b. la trasformazione della società;
 - c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d. la revoca dello stato di liquidazione;
 - e. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - f. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
2. In caso l'Assemblea straordinaria deliberi la soppressione della clausola compromissoria di cui al successivo art. 30 i soci hanno altresì diritto di recedere, ai sensi del comma 6 art. 34 D. Lgs 17.1.2003 n. 5. In tal caso i soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso entro 90 (novanta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso.
3. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - a. la proroga del termine;
 - b. l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
6. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.
7. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
9. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
10. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
11. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
12. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio di recesso si opponga alla determinazione del valore, il valore della liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 Codice Civile.
13. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
14. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta.

15. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte.
16. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi.
17. In caso di mancato collocamento delle azioni entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 5, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 Codice Civile.
18. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
19. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'art. 2445 Codice Civile; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 11 - Organi della Società

1. Sono organi della società:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio Sindacale;
 - d) l'Organo di controllo contabile, se nominato.

Articolo 12 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci (d'ora in poi denominata Assemblea) è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla Legge ed allo Statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, fatta salva la facoltà di recesso di cui al precedente articolo 10.
2. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto i quali risultino iscritti nei libri sociali o che vengano iscritti ai sensi del comma terzo dell'art. 2370 Codice Civile.
3. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.
4. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a norma del precedente art. 8 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Articolo 13 - Convocazione

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da inviare ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 (venti) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza dell'Assemblea ordinaria e almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea straordinaria. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, ai sensi dell'art. 2369 Codice Civile.
2. La convocazione può avvenire anche al di fuori della sede legale, purché in Italia.
3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio

di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno con le seguenti scadenze:
 - a) 90 (novanta) giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del budget o bilancio di previsione;
 - b) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società.
5. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale, indicando nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o i suoi componenti nei casi previsti dalla legge.
6. L'Assemblea straordinaria è convocata qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e comunque ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

Articolo 14 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a) approva il bilancio di esercizio nonché il budget o bilancio di previsione;
 - b) nomina gli Amministratori; con le riserve di cui al successivo art. 17, ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile;
 - c) nomina i membri del Collegio Sindacale, con le riserve di cui al successivo art. 25, ai sensi dell'art. 2450 Codice Civile;
 - d) nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile di cui al successivo art. 26 determinandone il compenso come stabilito al comma 3 del medesimo articolo, conservando la facoltà di deliberare l'attribuzione di tale controllo, in alternativa, al collegio sindacale;
 - e) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci e stabilisce un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
 - h) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dalla legge, dal presente Statuto e dagli Amministratori ed in particolare esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della Società, sulla partecipazione a società di capitali, sugli acquisti ed alienazioni immobiliari e le relative permutate.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 15 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più dell'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

Articolo 16 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa tra i propri componenti.
2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio ai sensi di legge.
3. Spetta al Presidente verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato atto nel verbale.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) secondo la determinazione dell'Assemblea prima di procedere alla nomina.
2. Il Comune di Brescia ha diritto, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori, proporzionale all'entità della propria partecipazione fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente e, precisamente, alla nomina di un amministratore per ogni quota posseduta di un quinto del capitale sociale o frazione superiore al 50% di tale quota e comunque almeno di un Consigliere se il Consiglio sarà composto da tre membri e da due Consiglieri se il Consiglio sarà composto da più di tre membri.
3. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. È fatta salva la possibilità di revoca dell'Amministratore in ogni momento, salvo risarcimento del danno qualora avvenga senza giusta causa. Gli Amministratori di nomina diretta del Comune di Brescia potranno essere revocati solo dal Comune di Brescia.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, in conformità al comma primo art. 2386 Codice Civile, in quanto applicabile. I componenti nominati dal Sindaco di Brescia verranno surrogati con nomina dello stesso.
6. Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.
7. Qualora venga a cessare, per revoca o dimissioni, la maggioranza degli Amministratori in carica, gli altri decadono dall'ufficio ed il Comune di Brescia e l'Assemblea, secondo le rispettive competenze, dovranno procedere senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
8. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio e quella dell'accettazione della carica da parte degli Amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.
9. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 Codice Civile.
10. Non costituisce causa di incompatibilità la preposizione di membri del Consiglio di Amministrazione della Società in consigli di amministrazione di società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della Società in seno alle società predette.
11. In ogni caso la durata dell'incarico di Amministratore nelle società partecipate è correlata al mandato nel Consiglio di Amministrazione della presente Società e viene pertanto a cessare automaticamente con quest'ultimo, qualunque ne sia la causa.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge e in base agli artt. 14 e 15 del presente Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione può, peraltro, sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga di rilievo essenziale per l'attività della Società.
3. Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati, conferendo specifiche attribuzioni e deleghe operative.
4. Il Consiglio può nominare un Direttore generale, anche con contratto di incarico professionale, specificandone i poteri e le competenze.
5. Il Consiglio può designare il proprio Segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.
6. Non sono delegabili, oltre a quelle che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:
 - i piani-programma annuali e pluriennali ed i budget di esercizio, ivi compreso il piano industriale ed i relativi aggiornamenti;
 - l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società o in Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con delibere successive, un investimento superiore a 1.000.000 di Euro in 6 (sei) mesi;
 - la vendita di azioni o partecipazioni in altre società o in altri Enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant o di aziende ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con delibere successive, un disinvestimento superiore a 1.000.000 di Euro in 6 (sei) mesi;
 - l'acquisto o la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari di importo superiore a 1.000.000 di Euro;
 - l'assunzione di finanziamenti per importi superiori a 500.000 Euro, con esclusione peraltro delle operazioni bancarie di carattere ordinario;
 - la concessione di garanzie a favore di terzi - con esclusione peraltro delle società controllate o collegate - di importi superiori a 1.000.000 di Euro in 6 (sei) mesi;
 - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto nelle Assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile), anche ogni qualvolta in tali società debba procedersi alle nomine delle rispettive cariche sociali, nonché la determinazione degli indirizzi da segnalare ai propri consiglieri eletti nelle suddette società;
 - la proposta di liquidazione volontaria della società;
 - l'approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società;
 - la proposta di modifica di qualsiasi clausola dello Statuto o di adozione di un nuovo Statuto;
 - la cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività previste dall'oggetto sociale;
 - la cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-venture, ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno, comunque inerenti ad attività previste dall'oggetto sociale;
 - la cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint-venture, ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in

società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 del codice Civile) che svolgono attività previste dall'oggetto sociale.

Articolo 19 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza sociale

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla persona designata per sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera nonché l'uso della firma sociale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo, Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Tributaria, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.

Articolo 20 - Poteri dell'Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono delegati dal Consiglio entro i limiti di cui all'art. 18 del presente Statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

Articolo 21 - Delega di attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori e dipendenti. Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità. Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte del Direttore generale.

Articolo 22 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dall'Amministratore Delegato.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato comunque ogni 3 (tre) mesi, per esaminare l'andamento della Società.
3. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera da spedire ai Consiglieri e ai Sindaci effettivi mediante telefax, telegramma o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione è effettuata almeno un giorno libero prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
4. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
5. In caso di assenza ingiustificata per più di 3 (tre) riunioni il Consigliere decade dall'incarico ed è sostituito ai sensi del presente Statuto.

6. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
7. I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
9. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
10. È comunque necessario il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri per le deliberazioni concernenti la nomina del rappresentante della società nelle Assemblee di società controllate e collegate, convocate per deliberare su operazioni di fusione, scissione, trasformazione o modifica dell'oggetto sociale.
11. In tali casi il Consiglio di Amministrazione delibererà anche in merito al voto che dovrà essere espresso dal rappresentante.
12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano in carica o, in subordine, per età.

Articolo 23 - Verbale delle riunioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario. Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Articolo 24 - Compensi e rimborsi spese

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio ed un compenso determinati dall'Assemblea.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, entro l'importo complessivo determinato dall'Assemblea a norma del comma terzo dell'articolo 2389 Codice Civile.

Articolo 25 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi. Devono essere inoltre nominati 2 (due) Sindaci supplenti.
2. Il Comune di Brescia ha diritto a procedere alla nomina diretta di almeno un Sindaco effettivo, che assumerà le funzioni di Presidente a norma dell'art. 2450 Codice Civile, e di un Sindaco supplente.
3. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea; ad essi compete comunque il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.
4. I Sindaci restano in carica per tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
5. In caso di revoca di uno o più Sindaci ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile la sostituzione avverrà da parte del Comune di Brescia se il Sindaco revocato era stato nominato da tale Ente, ovvero da parte dell'Assemblea dei soci. Qualora vengano a mancare uno o più Sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile. I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea.
6. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco.
7. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza.

Articolo 26 - Revisore contabile

1. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
 - verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
3. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali.
4. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies Codice Civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.
5. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO VI BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Articolo 27 - Esercizi sociali e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio.
3. Il bilancio di esercizio sarà comunicato ai Sindaci almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci alla cui approvazione sarà sottoposto.

Articolo 28 – Utili d'esercizio

1. Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:
 - a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) la somma residuale sarà distribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi, con il voto favorevole dell'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale, specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rimandarla in tutto od in parte agli esercizi successivi.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ – NORME FINALI

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni da loro verificarsi.
3. L'Assemblea straordinaria delibera le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinando i loro poteri e compensi. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Articolo 30 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la Società, gli amministratori, i Sindaci o i liquidatori, oppure tra la Società e rispettivamente gli amministratori, i Sindaci o i liquidatori, oppure tra gli amministratori, i Sindaci o i liquidatori tra di loro, relativa e/o inerente allo statuto, all'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norma imperativa deferita ad altro giudice, sarà soggetta alla competenza di un arbitro nominato secondo il regolamento della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici che deciderà ritualmente in via equitativa.
2. È condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al comma precedente l'aver esperito un preventivo tentativo di conciliazione stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 presso la camera di conciliazione promossa dalla Camera di Commercio di Brescia, ove istituita.

Articolo 31 - Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti.
2. Per tutte le controversie non demandabili agli arbitri il Tribunale competente sarà quello di Brescia.